REGOLAMENTO (CEE) N. 1898/81 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1981

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1054/68 e (CEE) n. 2965/79 per quanto concerne l'ammissione di taluni formaggi in alcune voci tariffarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che la versione tedesca del regolamento (CEE) n. 1054/68 della Commissione, del 23 luglio 1968, che stabilisce l'elenco degli organismi emittenti dei certificati destinati a permettere l'ammissione di alcune voci tariffarie di alcuni prodotti lattiero-caseari in provenienza dai paesi terzi (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1379/81 (3), prevede, nell'allegato relativo alla Svizzera, per quanto riguarda il formaggio Glaris della sottovoce 04.04 B della tariffa doganale comune, la denominazione in lingua tedesca degli organismi emittenti del certificato ; che, in conseguenza di una modifica di una di tali denominazioni, è opportuno adattare in conformità il suddetto allegato ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2965/79 della Commissione, del 18 dicembre 1979, relativo alla definizione delle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci tariffarie (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1379/81, dev'essere adattato nell'allegato II, punto B, per armonizzare la denominazione dei formaggi in questione con quella che figura nella tariffa doganale comune ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato della versione tedesca del regolamento (CEE) n. 1054/68, nella rubrica relativa alla Svizzera, alla sottovoce 04.04 B, la denominazione dell'organismo emittente « Schweizerische Kräuterkäse-Fabrikanten GmbH » è sostituita da « GESKA Gesellschaft Schweizerische Kräuterkäse-Fabrikanten GmbH ».

Articolo 2

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2965/79, al punto 1 della lettera B i termini « in pezzi condizionati sotto vuoto » sono sostituiti ogni volta dai termini « in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Su richiesta dell'interessato, esso si applica a decorrere dal 6 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 25.
(3) GU n. L 136 del 23. 5. 1981, pag. 11.
(4) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 15.